

RISOLUZIONE N. 51/E

Roma, 13 maggio 2014

Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis", da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 37, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, prevede, al comma 340, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un apposito fondo *"per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, (...)"* e, ai commi da 341 a 341-ter, le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al successivo comma 342.

L'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel disciplinare il *"Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza"*, al comma 4-bis, dispone che *"Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia - Iglesias,*

nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". (...)”.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2013, e successive modificazioni, sono state disciplinate all'articolo 7, le agevolazioni concesse, in via sperimentale, ai soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, localizzati nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma “Piano Sulcis”.

Il successivo articolo 15 dispone che le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, sono fruite, nei limiti dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 *esclusivamente* attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2014 sono state definite le modalità e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.

Per consentire l'utilizzo dei benefici in parola, a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, da effettuarsi in riduzione dei versamenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 presentato *esclusivamente* attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“Z100” denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma Piano Sulcis – art. 37, c. 4-bis, del d.l. n. 179/2012”**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE